

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2004

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RUBERTI, COSTI, LONGO, MATTIOLI, PASSIGLI, POLI
BORTONE, SGARBI, VITI**

Trasformazione del consorzio interuniversitario nazionale
per la fisica della materia in Istituto nazionale per la
fisica della materia

Presentata il 10 dicembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Questa proposta di legge nasce dalle indicazioni espresse dal Comitato nazionale per la scienza e la tecnologia, dai Comitati nazionali per la fisica e da qualificati esponenti del mondo dell'industria e della cultura, e con il consenso unanime di tutta la comunità scientifica operante nell'Università nel campo interessato dal provvedimento.

La presente proposta di legge prevede la trasformazione, senza costi aggiuntivi per lo Stato, ma con precisi vantaggi in efficacia e rappresentatività internazionale, del Consorzio interuniversitario per la fisica della materia (INFM) già funzionante con una presenza nazionale e internazionale di tutto rilievo, con unità operative costituite presso le trentasei università italiane ad esso aderenti ed in cui si

svolgono attività di ricerca in questo campo, due laboratori nazionali e partecipazioni in due laboratori internazionali.

Il campo di ricerca della fisica della materia è uno dei principali campi strategici in tutti i paesi industrializzati, perché esso sta alla base di alcune delle tecnologie maggiormente diffusive, quali la microelettronica e i materiali innovativi. Tali tecnologie, nate dalle conoscenze di base sviluppate nel campo della fisica, hanno portato ad una rivoluzione industriale e ad una diffusione di prodotti nuovi ad alto valore aggiunto che, a loro volta, hanno influenzato in senso positivo la qualità e l'organizzazione della vita di tutti i giorni.

La ricerca di base in fisica della materia sta ancora evolvendo rapidamente e nuove tecnologie, come la nanotecnologia

e le tecnologie che nascono dall'incontro tra la bioscienza e la scienza dei materiali, come la bioelettronica, stanno iniziando ad apparire. Queste ultime tecnologie, ancor più delle precedenti, costituiranno la base per uno sviluppo sostenibile che permetterà all'intera umanità di raggiungere livelli di vita dignitosi e simili a quelli dei paesi attualmente avanzati, senza esaurire la disponibilità di energia e di materie prime e senza sconvolgere l'equilibrio ecologico del pianeta. Ciò è, infatti, possibile perché le tecnologie nate dalla ricerca di fisica della materia fanno uso di principi intrinsecamente non dissipativi nell'utilizzo sia dell'energia che dei materiali, e mettono a disposizione nuovi dispositivi (ad esempio il laser o i dispositivi microelettronici) e nuovi materiali (ad esempio i superconduttori o i materiali magnetici per registrazione) che — progettati nella loro struttura intima — permettono efficienze e rendimenti mai prima raggiunti. In questo campo il nostro paese ha iniziato, sia pure con ritardo, una crescita scientifica e tecnologica che sta portando l'Italia ad un significativo confronto con gli altri paesi europei. Questa crescita è stata favorita dal Consiglio nazionale delle ricerche e dal Consorzio interuniversitario nazionale per la fisica della materia.

Mentre il Consiglio nazionale delle ricerche ha soprattutto agito da catalizzatore della crescita iniziale di questo settore e, con l'avvio di alcuni istituti, ne ha fornito la base per un approfondimento di alcune linee selezionate, il Consorzio interuniversitario ha stimolato e sostenuto la crescita di una vasta rete di gruppi operanti presso le università con l'attivazione di due laboratori nazionali e, soprattutto, con una serie di iniziative internazionali che stanno ampliando il confronto europeo.

Si è quindi in questo campo verificata l'efficacia dell'esistenza di un istituto settoriale che, come già avvenuto nel campo della fisica nucleare, è direttamente collegato sia alle attività condotte in sede universitaria che a specifiche iniziative internazionali.

Il Consorzio di cui si propone la trasformazione è stato costituito con decreto del Presidente della Repubblica, 9 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 9 ottobre 1987, sulla base di una precedente esperienza di coordinamento che è iniziata fin dal 1960 ed alla quale hanno partecipato tutti i professori, ricercatori e tecnici operanti nell'università italiana, portando a risultati di alto livello, con una capacità realizzativa che ha permesso una consistente presenza anche a livello internazionale pur con risorse estremamente limitate (come riconosciuto da varie analisi a livello nazionale e internazionale, come quella condotta dall'OCSE nel 1991).

Il Consorzio INFM ha costituito una rete di trentasei unità di ricerca mediante convenzione tra le università partecipanti al Consorzio, che sono tutte quelle che, in Italia, svolgono attività nel campo, e il Consorzio stesso. Questa rete ha consolidato il coordinamento dei gruppi di ricerca già operanti e ha permesso l'avvio di progetti nazionali e internazionali di ampio respiro che coinvolgono tutti i 1554 docenti e ricercatori e i 163 tecnici operanti, nel 1992, nelle università stesse. Inoltre il Consorzio INFM ha proposto e partecipa, sulla base di delibere del CIPE in data 28 maggio 1987 e 30 maggio 1991, a due grandi iniziative internazionali quali il Sincrotrone europeo di Grenoble e il laboratorio ELETTRA di Trieste. Infine, su risorse proprie o acquisite da industrie e dalla CEE, il Consorzio INFM ha avviato due laboratori nazionali: il TASC di Trieste (collegato con i materiali innovativi e con l'uso interdisciplinare della radiazione di sincrotrone) ed il FORUM di Pisa (collegato con progetti di fisica teorica a livello internazionale). L'azione di costruzione di infrastrutture di livello europeo è completata con un'azione di orientamento verso tematiche ed obiettivi di competitività europea o di interesse per l'industria italiana attraverso progetti-guida, di cui sette in atto all'inizio del 1992, che hanno permesso di avviare e rafforzare campi, come la superconduttività o la fisica dei polimeri, in cui la posizione italiana era indebolita dalla carenza di iniziative suffi-

cientemente mirate. Queste iniziative coinvolgono ulteriori 429 ricercatori (di altre discipline) per un totale, all'inizio del 1992, di una comunità scientifica e tecnica composta da ben 1983, persone tutte operanti in modo coordinato e sinergico.

Non va inoltre sottovalutata la notevole presenza delle unità costituite dal Consorzio nel Mezzogiorno d'Italia che rappresentano il 30 per cento del totale con risorse equivalenti ad oltre il 24 per cento delle risorse totali del Consorzio stesso: ciò ha permesso la presentazione di uno specifico progetto di rete infrastrutturale collegato anche con le iniziative dei parchi scientifici e tecnologici nel Mezzogiorno, che assicura un positivo impegno del costituendo Istituto nell'azione di crescita della ricerca di base e delle iniziative industriali in queste regioni.

Il Consorzio, sfruttando la capacità di ricerca ed i risultati acquisiti, ha stipulato accordi con le maggiori industrie nazionali e con alcuni tra i maggiori laboratori e istituti europei, ottenendo ottimi risultati scientifici e tecnologici che ne hanno fatto un punto di riferimento consolidato a livello europeo.

Oltre alle attività di ricerca, il Consorzio svolge attività di supporto al dottorato e ai corsi di laurea, e di formazione di personale laureato e tecnico in collegamento con progetti di ricerca a livello internazionale. Le persone attualmente in formazione, coperte con contratti di ricerca industriale o della Comunità Europea superano le 230 unità.

La capacità di operare e gestire progetti complessi è assicurata da una struttura amministrativa composta da venti persone (di cui solo otto presso la sede centrale di Genova) e supportata da un sistema completamente informatizzato e collegato in rete con tutte le università e gli enti partecipanti. Questa struttura, fortemente decentrata, assicura flessibilità gestionale ed approcci non burocratici.

Alle risorse finanziarie utilizzate dal Consorzio, suddivise in erogazioni dello Stato e risorse acquisite da CEE, industrie e altri enti, sono da aggiungere le risorse

già messe a disposizione da parte delle università partecipanti ed utilizzate in sinergia e coordinamento sui progetti condotti dal Consorzio, che, per il 1992, sono le seguenti cifre (approssimate al 10 per cento):

Fondi erogati dallo Stato e dal CNR attraverso le università partecipanti, ma da esse utilizzati sui progetti coordinati dal Consorzio: 13,5 miliardi di lire;

costo del personale ricercatore e tecnico universitario per la quota dedicata alle ricerche INFM (1550 persone al 50 per cento) 75,0 miliardi di lire.

L'approvazione della legge di trasformazione del Consorzio in istituto non porta ulteriore aggravio allo Stato per il 1993 e il 1994.

L'assegnazione a quest'ultimo dei finanziamenti già direttamente erogati al Consorzio negli anni di funzionamento precedente, permetterà di migliorare ulteriormente l'utilizzo delle altre ingenti risorse esistenti presso le università e, come già avviene nel caso dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, di orientarle su progetti di assoluta rilevanza internazionale.

Si possono, in sintesi, qui riassumere le motivazioni per la proposta di trasformazione del Consorzio in Istituto nazionale:

la trasformazione consolida e rende utilizzabile dallo Stato uno strumento che è, nel contempo, in grado di aumentare l'efficienza di spese già esistenti e, mediante acquisizione di risorse non pubbliche, di contenere e limitare le necessità di spesa dirette alla costruzione e al funzionamento di un'infrastruttura scientifica di rilievo;

la necessità, per il nostro paese, di avere una struttura di ricerca settoriale capace di garantire la gestione e il giusto ritorno di iniziative internazionali già avviate e strategiche per il nostro paese;

la necessità di rafforzare un campo di ricerche di base e tecnologiche di importanza strategica per la competitività industriale del paese;

la già consolidata e provata capacità del Consorzio di operare per una maggiore presenza internazionale, per un'efficace azione nel Mezzogiorno del paese e per una forte collaborazione con il mondo industriale, oltre che per supportare la ricerca di base e le attività dell'università;

la provata capacità della comunità scientifica afferente al Consorzio in un'oculata ed efficace gestione delle risorse pubbliche, sia finanziarie sia di personale, con modi gestionali di tipo imprenditoriale, atti ad evitare eccessivi oneri di spese correnti fisse, privilegiando gli investimenti e la crescita dell'efficienza;

la provata capacità del Consorzio e della sua comunità scientifica ad operare in campo internazionale, sia in Europa che nei paesi più avanzati e nell'Est, affermando e consolidando la presenza italiana;

le ottime sinergie dimostrate dall'esistente Consorzio con i maggiori enti pubblici di ricerca (CNR, INFN, ENEA, ASI), che ne garantiscono un ruolo complementare e di rafforzamento complessivo della rete di ricerca pubblica;

la convinta partecipazione di tutta la comunità scientifica alla crescita ed alla buona riuscita della iniziativa qui proposta.

In quanto segue illustriamo sinteticamente il contenuto dei singoli articoli della proposta di legge.

Con l'articolo 1 si dispone la costituzione dell'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM) e la sua definizione di ente pubblico con autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile.

Si dispone altresì la soppressione del Consorzio interuniversitario per la fisica della materia, a cui l'Istituto INFM subentra, in accordo con le indicazioni date dal Consiglio direttivo del Consorzio stesso in data 13 giugno 1991.

L'articolo 2 disciplina le finalità e i compiti dell'Istituto, anche sulla base delle attività e dell'esperienza già avviate

dal Consorzio precedentemente operante, e tenuto conto della effettiva e specifica collocazione del nuovo ente nel quadro della attività del nostro paese in campo internazionale.

L'articolo 3 definisce le modalità operative con cui l'INFM attua l'autonomia organizzativa anche in collegamento con le università e gli altri enti.

L'articolo 4 stabilisce quali sono gli organi dell'Istituto, e i successivi articoli 5, 6, 7, 8 e 9 stabiliscono la composizione, la nomina e i compiti specifici, rispettivamente, del consiglio direttivo, del presidente, della giunta esecutiva, del consiglio scientifico e del collegio dei revisori.

L'articolo 10 stabilisce i modi in cui l'attività viene programmata e come di essa venga fatta relazione al Parlamento.

L'articolo 11 stabilisce il modo in cui l'Istituto esplica la propria autonomia finanziaria in relazione ai contributi di finanziamento ottenuti dallo Stato e alle forme autonome di finanziamento da altri enti.

L'articolo 12 definisce in dettaglio come l'Istituto possa avvalersi di personale proprio e di personale dell'università e di altri enti in ciò riprendendo l'esperienza maturata anche nell'Istituto nazionale per la fisica nucleare. Per il personale dipendente, lo stesso articolo 12 stabilisce le forme, oltre a quella legata a un organico, con cui l'ente possa avvalersi di personale a contratto o a tempo comunque definito, in armonia a quanto già attualmente applicato in altri enti e organismi operanti nella ricerca.

L'articolo 13 prevede le norme transitorie che assicurino la continuità di azione e l'ordinato passaggio tra l'attuale Consorzio e il nuovo ente.

L'articolo 14, infine, prevede che i contributi dello Stato per il funzionamento dell'Istituto siano, per il 1993, e senza ulteriore aggravio per lo Stato, detratti da alcuni dei capitoli di parte corrente del Ministero dell'università e la ricerca scientifica e tecnologica, per un importo pari a quello già attualmente attribuito al Consorzio a valere sugli stessi capitoli.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione).

1. È istituito l'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFN) ente nazionale di ricerca a carattere non strumentale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. L'INFN ha autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; può darsi ordinamenti autonomi, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, con propri regolamenti, secondo quanto previsto dai commi 4 e 5 del medesimo articolo 8 della citata legge n. 168 del 1989.

3. L'INFN è ente pubblico dotato di personalità giuridica ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

4. L'INFN subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo, alla data di entrata in vigore della presente legge, al Consorzio interuniversitario nazionale per la fisica della materia, costituito il 15 aprile 1986 con sede in Genova e riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 9 ottobre 1987, che è soppresso alla predetta data. Le strutture del Consorzio costituiscono, in sede di prima applicazione, le strutture dell'Istituto INFN.

5. Sono trasferiti all'Istituto i beni mobili e immobili, le strutture, le attrezzature scientifiche e strumentali del Consorzio.

ART. 2.

(Compiti).

1. L'INFN ha il compito di promuovere, programmare, coordinare ed effettuare ricerche sia di base che tecnologiche nel campo della fisica della materia e nei campi affini, con riferimento anche alla scienza e tecnologia dei materiali, alla

tecnologia avanzata ed alla metrologia in genere.

2. A tal fine l'INFM:

a) collabora con le università e con gli istituti pubblici e privati per la formazione di ricercatori e di esperti nei settori di attività dell'Istituto;

b) promuove e sviluppa studi, ricerche e attività applicative anche in collaborazione con enti nazionali, internazionali e stranieri;

c) avvia e coordina progetti nazionali ed internazionali anche finalizzati alla costruzione ed all'utilizzo di grandi apparecchiature;

d) provvede, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, al trasferimento a favore del settore industriale dei risultati delle ricerche e degli studi svolti;

e) cura, anche a supporto dell'industria nazionale ed europea, la realizzazione di prototipi di materiali e di strumentazione;

f) fornisce pareri alle amministrazioni pubbliche;

g) assegna borse di studio e premi.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica si avvale dell'INFM per sostenere la partecipazione e il coordinamento di progetti ed iniziative internazionali interessanti i settori di attività dell'Istituto, ed in particolare per le attività di ricerca già avviate presso il laboratorio Europeo di luce di Sincrotrone di Grenoble (ESRF) ed il laboratorio ELETTRA di Trieste.

4. L'INFM può, per l'attuazione dei propri fini istituzionali, stipulare convenzioni o accordi con università, con enti ed organizzazioni pubbliche e private nazionali, internazionali e straniere e partecipare a consorzi e società in Italia e all'estero anche allo scopo di sfruttare a livello industriale propri brevetti, reinvestendo gli utili nella ricerca scientifica.

ART. 3.

(Autonomia organizzativa).

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali l'INFM può istituire, determinandone organizzazione, compiti e funzionamento, strutture scientifiche, operative o di coordinamento, e di servizio, interne od esterne, anche presso università ed enti pubblici e privati, nazionali, internazionali e stranieri.

ART. 4.

(Organi dell'Istituto).

1. Sono organi dell'INFM:

- a) Il presidente;
- b) il consiglio direttivo;
- c) la giunta esecutiva;
- d) il consiglio scientifico;
- e) il collegio dei revisori dei conti.

2. I componenti degli organi di cui alle lettere a), b), c) e d) durano in carica tre anni e possono essere immediatamente confermati per una sola volta.

3. I compiti e le modalità di funzionamento degli organi sono definiti con regolamento ai sensi dell'articolo 1, comma 2.

ART. 5.

(Consiglio Direttivo).

1. Il consiglio direttivo è composto da:

- a) il presidente dell'INFM;
- b) i direttori delle strutture scientifiche operative;
- c) due componenti designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia;
- d) due rappresentanti eletti dal personale ricercatore e tecnico dipendente o afferente all'INFM.

2. Il consiglio direttivo delibera sulle attività di ricerca, sul funzionamento dell'Istituto e sui regolamenti concernenti gli organi, il personale e la gestione amministrativa e contabile. Esso delibera altresì sui bilanci, sui contratti e sulle convenzioni

3. Il consiglio direttivo può delegare parte dei propri compiti alla giunta esecutiva.

ART. 6.

(Presidente).

1. Il presidente è nominato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica su proposta del consiglio direttivo, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, tra esperti di alta qualificazione scientifica nel settore di interesse dell'INFM.

2. Il presidente:

a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;

b) convoca e presiede il consiglio direttivo, la giunta esecutiva ed il consiglio scientifico;

c) assicura l'esecuzione delle delibere adottate dagli organi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) c) e d);

d) presenta annualmente al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica una relazione sull'attività scientifica svolta nell'anno precedente.

ART. 7.

(Giunta esecutiva).

1. La giunta esecutiva è composta dal presidente dell'INFM, da cinque membri eletti dal consiglio direttivo nel proprio interno, uno dei quali con le funzioni di vicepresidente, e dal vicepresidente del consiglio scientifico.

2. La giunta esecutiva esercita i compiti previsti dai regolamenti e quelli ad essa delegati dal consiglio direttivo.

ART. 8.

(Consiglio scientifico).

1. Il consiglio scientifico è composto da:

a) il presidente dell'INFM che lo presiede;

b) i direttori delle strutture di coordinamento nazionale;

c) esperti italiani e stranieri nominati dal consiglio direttivo in numero non superiore ai componenti di cui alla lettera b).

2. Il consiglio scientifico è l'organo di consulenza scientifica del consiglio direttivo, ed in particolare esprime pareri sulla programmazione e sullo sviluppo delle attività scientifiche e sulla destinazione delle risorse disponibili per le attività di ricerca dell'Istituto.

ART. 9.

(Collegio dei revisori).

1. Il collegio dei revisori dei conti provvede al riscontro contabile della gestione dell'INFM ed è composto da:

a) un revisore effettivo, che ne assume la presidenza, ed uno supplente, nominati dal consiglio direttivo su una terna proposta dal Ministro del tesoro;

b) due revisori effettivi ed uno supplente, nominati dal consiglio direttivo su una terna proposta dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. I membri del collegio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

ART. 10.

(Programmazione triennale).

1. Su proposta dell'Istituto, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sottopone all'approvazione del

CIPE, a norma dell'articolo 3 della legge 9 marzo 1989 n. 168, il programma triennale di attività dell'Istituto con previsione di finanziamento per l'intero periodo.

2. Il Ministro riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione dei programmi di cui al comma 1 nell'ambito della relazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) della legge 9 maggio 1989, n. 168.

ART. 11.

(Autonomia finanziaria).

1. I contributi dello Stato per il funzionamento dell'INFM sono iscritti in un apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sono trasferiti all'INFM senza vincolo di destinazione.

2. L'INFM può ricorrere a forme autonome di finanziamento quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni. L'autonomia finanziaria e contabile dell'INFM si esercita nei limiti stabiliti dall'articolo 8, comma 5 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

ART. 12.

(Personale).

1. Nelle strutture dell'INFM opera personale proprio e personale delle università e di altri enti pubblici e privati, nazionali, internazionali e stranieri associato alle attività dell'INFM previo assenso o nell'ambito di convenzioni con gli enti da cui il personale dipende. Tutto il personale dell'INFM partecipa, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti dell'Istituto, alla formazione degli organi ed alla programmazione delle attività delle strutture scientifiche.

2. Ai professori universitari che chiedono di dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca presso l'Istituto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11

luglio 1980, n. 382. I professori ed i ricercatori universitari possono altresì, su richiesta del presidente dell'INFM e previo nulla osta del dipartimento od istituto di afferenza, svolgere i propri compiti di ricerca presso le strutture dell'Istituto.

3. Il regolamento del personale determina la dotazione organica dell'INFM articolata in ruoli, livelli e profili professionali. Tale regolamento disciplina lo stato giuridico ed il trattamento economico nel rispetto delle norme fissate dalla legge e degli accordi collettivi stipulati ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

4. Per particolari ed obiettive esigenze ed entro i limiti del proprio bilancio, con esclusione di oneri a carico del bilancio dello Stato, l'INFM può stipulare contratti a termine o a tempo parziale di durata non superiore a cinque anni con ricercatori, tecnici ed amministrativi anche di nazionalità straniera. In particolare, per esigenze di formazione l'Istituto può stipulare i contratti di formazione e lavoro previsti dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

5. L'Istituto è altresì autorizzato, ove sia necessario utilizzare elevate competenze scientifiche e tecnico-professionali, anche al fine dell'attribuzione dell'incarico di direzione delle proprie strutture, a stipulare fino a dieci contratti di diritto privato con esperti italiani o stranieri di alta qualificazione e documentata esperienza che vengono collocati, se pubblici dipendenti, in aspettativa senza assegni per la durata del rapporto. La durata del contratto non può comunque superare complessivamente un quinquennio per ciascun esperto, e la spesa relativa va imputata ad un apposito capitolo del bilancio dell'Istituto.

ART. 13.

(Norme transitorie e finali).

1. Fino all'insediamento dei nuovi organi, ed al fine di garantire la continuità delle attività già intraprese dal Consorzio

e il loro consolidamento nell'Istituto istituito con la presente legge, nonché per garantire gli adempimenti necessari per la costituzione degli organi dello stesso Istituto, in sede di prima applicazione della presente legge, il consiglio direttivo del Consorzio è allargato a tre rappresentanti eletti dalla comunità scientifica che partecipa alle attività del Consorzio stesso.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, svolge le funzioni di presidente dell'Istituto il direttore dell'attuale Consorzio e provvede al riscontro contabile il collegio dei revisori dei conti dell'attuale Consorzio.

3. Il consiglio direttivo allargato, di cui al comma 1, deve adottare entro sei mesi i nuovi regolamenti dell'Istituto.

4. Il personale in servizio presso il Consorzio con contratti a tempo indefinito alla data del 1° settembre 1992 può partecipare una sola volta a concorsi riservati, da bandirsi entro 60 giorni dalla approvazione del regolamento di cui all'articolo 4 comma 3, per l'inquadramento nei ruoli dell'Istituto nei limiti dei posti disponibili.

5. Il personale che non ottenga o non richieda l'inquadramento in ruolo, mantiene ad esaurimento le funzioni ed il trattamento economico derivanti dal rapporto contrattuale.

6. Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge sia in servizio con contratti di formazione, o con contratti a tempo definito o parziale, o con borse di studio, mantiene invariato il proprio rapporto contrattuale con l'Istituto.

ART. 14.

(Copertura Finanziaria).

1. Il contributo dello Stato per il funzionamento e l'attività dell'Istituto è determinato, per l'anno 1993, in lire sei miliardi. Per gli anni successivi il contributo è stabilito dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

2. All'onere relativo all'anno 1993 si provvede mediante parziale riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 7101 e 7301 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per il medesimo anno, in ragione, rispettivamente, di lire tre miliardi ciascuno.

3. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.